



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 DEL 22/07/2020

OGGETTO: DIFFERIMENTO SCADENZA RATE TARI 2020

Il giorno ventidue Luglio duemilaventi, alle ore 18:30, presso questa sede comunale, convocati – in seduta pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata il giorno lavorativo antecedente l'adunanza.

Presiede l'adunanza il Presidente, Dott. Giovanni Del Buono.

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Massimo Salvemini.

Presenziano gli Assessori comunali Massaro Giorgio, Ghedini Simona Anna Maria, Calloni Valeria Licia (sede) e Ghedini Simona Anna Maria (da remoto).

Dei componenti del Consiglio comunale:

SARTINI FRANCESCO	Psede	MAGNI LUIGIA	Psede
TEOLDI PATRIZIA CLELIA	Psede	RUSSO FRANCESCO	AG
MISSANA NATALIA	Premoto	MASCIA MARIASOLE	Psede
FUMAGALLI ENZO	Psede	NICOLUSSI DAVIDE	AG
AMATETTI CARLO	AG	GAUDIO VITTORIA	Psede
ERMANNIO SALVATORE			
MAURI ARIANNA	AG	FRIGERIO MATTIA	Psede
GIUSTO NADIA	Psede	CAGLIANI ALESSANDRO	Psede
DEL BUONO GIOVANNI	Psede	BIELLA CRISTINA	Psede
INNO FEDERICA	Psede		

Componenti PRESENTI n. 13, ASSENTI GIUSTIFICATI n. 4.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Sono nominati scrutatori della seduta Teoldi Patrizia Clelia, Fumagalli Enzo, Gaudio Vittoria.

Responsabile: VERDERIO MARIA GRAZIA -- MASSARO GIORGIO

Richiamato l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale *“sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato I lettera d), ed evitando assembramenti;”*;

Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: *“4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”*;

Richiamato l'art. 73 comma 1 del Decreto Legge 16 marzo 2020 nr. 17 che conferma la possibilità, anche per gli enti che non abbiano regolamentato tale fattispecie, dello svolgimento delle Giunte e dei Consigli Comunali in modalità “a distanza” ed in particolare:

Art. 73

(Semplificazioni in materia di organi collegiali)

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio n. 1 in data 16 aprile 2020 all’oggetto: *“Determinazione dei criteri per la tenuta delle riunioni del Consiglio comunale in videoconferenza”* che è stato previamente reso noto a tutti i componenti del consesso;

Considerato che le votazioni sul punto all’ordine del giorno si svolgeranno in ogni caso mediante chiamata per appello nominale;

Dato atto che sussistono le condizioni previste dal citato decreto e ritenuto pertanto possibile il regolare svolgimento della presente riunione di Consiglio Comunale mediante collegamento da remoto, si procede alla trattazione dell’argomento all’ordine del giorno.

L'Assessore illustra al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione:

1. **CARATTERISTICHE PRINCIPALI E MOTIVAZIONI DELL'INIZIATIVA**

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma volto a semplificare la contribuzione generale in ambito immobiliare;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto l'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate (IMU, TASI e TARI) disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

CONSIDERATO CHE:

- L'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga";
- ARERA, con deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato gestione dei rifiuti da applicarsi dal 01 gennaio 2020;
- La deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario secondo quanto segue:
 - Il soggetto gestore predispose il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
 - tale ente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i dati relativi ai corrispettivi del servizio;
 - ARERA verifica la coerenza degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva o può proporre modifiche;

CONSIDERATO che, in ragione dell'evoluzione normativa intervenuta e della complessità del quadro di riferimento, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, infatti l'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, prevede che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica e della necessità di semplificare gli adempimenti amministrativi dei cittadini e dei comuni, prevede: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

DATO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19, anche in relazione alle agevolazioni da applicare, volte a ridurre il carico tariffario e correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;

CONSIDERATO altresì che in relazione agli interventi governativi appena richiamati Arera ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020 stabilendo che ai fini del calcolo della tariffa trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività;

PRESO ATTO che con nota di approfondimento del 31.05.2020 IFEL - Fondazione Anci ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione Arera n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto che:

"tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze."

.....
"Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il "minimo regolatorio" imposto dalle nuove previsioni ARERA."

.....
"Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell'immediato, oltre a proroghe dei tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell'ente (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali."

.....
"Appare invece del tutto non preferibile in questa fase l'ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una "perequazione orizzontale" dell'onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti.."

VISTO il regolamento IUC - Imposta Unica Comunale costituita da IMU, TASI e TARI del Comune di Vimercate, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 45 del 9 settembre 2014 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 16 luglio 2015;

CONSIDERATO che all'art 48 del Regolamento sopra richiamato è previsto che il versamento della TARI avvenga in due rate, con scadenza nei mesi di settembre e novembre;

RITENUTO quindi opportuno, per il contesto e le problematiche sopra evidenziate, le quali richiedono approfondimenti e valutazioni per addivenire alla determinazione delle tariffe 2020, oltre che molto probabilmente alcuni adeguamenti dei supporti operativi utilizzati per la gestione della Tassa Rifiuti, procedere con il differimento delle scadenze previste per il pagamento delle rate relative alla TARI 2020, prevedendo le seguenti scadenze di versamento:

- Prima rata: 30 novembre 2020;
- Seconda rata: 31 gennaio 2021.

DATO ATTO che l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, dispone che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,omissise le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VERIFICATO che con Decreto Legge n. 18/2020 convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 - 2022 è stato prorogato al 31 luglio 2020;

DATO ATTO altresì che il bilancio di previsione 2020 - 2022 del Comune di Vimercate è già stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 10 del 4/03/2020 e che, essendo tuttavia intervenute nel frattempo modifiche normative ed essendo sopravvenute necessità che hanno pervaso la realtà locale, in particolar modo a causa del diffondersi dell'epidemia da COVID-19, le quali hanno comportato il mutamento del contesto iniziale, si rende necessario adottare questo provvedimento, pur successivamente alla già avvenuta approvazione del

bilancio 2020 – 2022, ma entro il differito termine sopra richiamato, in considerazione del fatto che anche le continue proroghe di tale termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022 sono state dettate dalle medesime esigenze;
DATO ATTO che la presente deliberazione ha valore e natura regolamentare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **UDITA** la relazione dell'Assessore e la discussione seguitane, riportata nel verbale della seduta odierna;
- **ACCERTATO** che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati espressi, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegati al presente atto quali parti integranti, da parte del Responsabile del servizio e del Responsabile del servizio finanziario;
- **VISTO** il parere del Collegio dei Revisori dei conti;
- **ACQUISITO** agli atti il parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo del 15/7/2020;
- **SVILUPPATOSI** il dibattito, così come riportato nel verbale della seduta;
- **CON VOTI** palesi, espressi per alzata di mano per i Consiglieri in sede e per appello nominale per il Consigliere da remoto:
 - Presenti n. 12 su n. 16 Consiglieri assegnati più il Sindaco;
 - Voti unanimi favorevoli alla proposta n. 13

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire con la presente deliberazione, avente valore e natura regolamentare, che tutto quanto premesso è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
3. di differire la scadenza delle rate TARI 2020 prevedendo le seguenti scadenze di versamento:
 - Prima rata: 30 novembre 2020;
 - Seconda rata: 31 gennaio 2021;
4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
5. di dare atto che questo Comune è dotato di bilancio di previsione regolarmente approvato per l'esercizio in corso e che lo stesso si trova in situazione di pareggio economico-finanziario;
6. di dare atto che, vista l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, il Consiglio Comunale, con voti palesi, espressi per alzata di mano per i Consiglieri in sede e per appello nominale per il Consigliere da remoto:
 - Consiglieri presenti n. 12 su n. 16 Consiglieri assegnati più il Sindaco
 - Maggioranza richiesta n. 9
 - Voti unanimi favorevoli alla proposta n. 13a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

Pareri di regolarità tecnica e contabile
Parere del Collegio dei Revisori

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Massimo Salvemini

Il Presidente
Giovanni Del Buono